LANDUCCI. Io sono d'avviso che, a proposito della discussione del bilancio di grazia e giustizia, non si possano fare che dei brevissimi discorsi, perchè, nè sembri assurdo o paradossale, i discorsi devono essere, o meglio è necessario e fatale che sieno tanto più brevi, quanto più sconfinato è il campo cui l'argomento trattato si riferisce. Il bilancio di grazia e giustizia potrebbe essere occasione d'intrattenersi di tutta la legislazione formale e materiale e di tutto l'ordinamento giudiziario nel suo passato, nel suo presente e nel suo avvenire. Onde è necessario restringersi o a linee generali, o, come io intendo fare, a domande al valoroso uomo che presiede alle cose della grazia e giustizia, per sapere se intenda proseguir negli studi di alcune riforme legislative, che a me stanno vivamente a cuore, perchè le credo di grande importanza. Ma queste semplici domande si collegano intimamente ad un argomento di indole generale, che alcuni dei precedenti e valorosissimi oratori hanno discusso. E perchè potrebbero sembrare in contrasto con quanto da loro è stato qui detto, io chiedo venia alla Camera, se, brevissimamente, anche di quegli argomenti generali tengo parola.

Il coltissimo nostro collega Bizzozero ha parlato, da pari suo, di una necessaria riforma, o meglio di una revisione che non ne scuota il piano generale, ma ne rimoderni i singoli istituti, del codice civile. Io sento il dovere di dichiarare che credo con profonda convinzione giunto il tempo di iniziare quella riforma. Il nostro codice civile fu modello di legislazione e ne ebbe meritata gloria l'Italia. Esso fu riconosciuto unanimemente come uno de più bei codici civili che fino al 1865 erano stati pubblicati, e anche oggi, fatta ragione dei tempi, potrebbe sostenersi, che niuno, o in ogni modo un solo, lo abbia superato. Ma i tempi corrono, e, nei quaranta e più anni che sono passati, profondamente si sono mutate le condizioni sociali e le idee, ed è mutato il movimento economico del nostro paese, come di tutti i paesi civili.

Sicchè è innegabile, che il codice civile, pure rimanendo nel suo insieme prezioso monumento della nuova legislazione italiana, in moltissime parti non corrisponde più all'indole e alla coscienza giuridica del tempo. Il codice civile è sopratutto, rimasto sullo splendido modello romano, un codice di norme relative alla istituzione della famiglia e, sovratutto, ai beni immobili. Al tempo nostro la coscienza sociale si è trasformata, affinata ed elevata. Nuove classi sociali hanno percorso grande cammino, hanno fatto notevoli progressi e vi è, relativamente ad esse e ai rapporti giuridici, che le riguardano, ai loro diritti e ai loro doveri speciali, tutta una immensa lacuna nel codice civile, il quale conserva lineamenti soverchiamente antichi.

Ma d'altra parte io aggiungo, che se limitato agli istituti antichi (ed in questo sono di accordo col collega Bizzozero), che oggi sopravvivono, il codice civile italiano è troppo ristretto, perchè vi è tutto un mondo di rapporti giuridici che scaturisce dai nuovi tempi, dalle nuove idee, dai nuovi bisogni; dall'altro lato, negli istituti antichi ora sopravviventi il codice civile è poco ligio agli insegnamenti della sapienza romana, poco rispondente alla coscienza giuridica italiana, quale si sviluppò fra i glossatori e la codificazione, ed è naturale, perchè fu imitazione di quel codice napoleonico che aveva duplice fonte, quella comune col codice italiano, vale a dire il diritto romano, e l'altra consuetudinaria francese, estranea addirittura alla coscienza giuridica italiana.

E ne abbiamo avuto anzi in questa Camera (lo dico perchè si collega alla domanda con cui chiuderò queste brevi parole) un luminoso esempio; mi limito a cotale esempio, perchè non voglio abusare della cortesia della Camera, nè addentrarmi troppo in un esame storico-giuridico della nostra legislazione civile, ma sarebbe agevole, quasi in ogni titolo del Codice trovarne conferma luminosa e sicura.

Parlo anch'io di quel progetto di legge, che gli antichi avrebbero detto saturo, perchè tratta di argomenti evidentemente disparati, sebbene diretti nella mente dei proponenti ad uno scopo unico complesso, di quel progetto che propone ed in prima linea comprende le modificazioni dell'istituto della trascrizione. Quel progetto fu mirabile esempio di quello che possono acuti e sapienti ingegni, quando intendono di coordinare cose inconciliabili. L'istituto della trascrizione, come è ordinato nel nostro codice ed il modo di trasferire la proprietà e di adire l'eredità, come nel Codice medesimo sono concepiti ed ordinati, sono istituti non consentanei alla tradizionale coscienza giuridica italiana, ed assolutamente inconciliabili, se si vuole ottenere un sicuro accertamento della proprietà privata, scopo utilissimo, che si desidera raggiungere con la legge di cui parlo.